

# Dr. Paolo Colombo e Aw. Alessandra Airoidi

Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

Cod.Fisc. e P.Iva n. 06046970965

... servizi professionali dal 1972

Sede e Ufficio : Via G.Bassetti n.18  
20027 Rescaldina (Mi)  
Tel.n. 0331 577797 Fax n. 0331 577690

Ufficio : Via G.Garibaldi n.23  
21053 Castellanza (Va)  
Tel. n. 0331 505724 Fax n. 0331 507329

Rescaldina, 10 maggio 2010

Egr. Sigg. Clienti  
Loro Sedi

## **CIRCOLARE DI STUDIO N. 02/2010 : Operazioni con Paesi “black list”.**

Oggetto: Ministero Economia e Finanze, D.M. 30/3/2010 ; D.L.25/3/2010 n.40, art.1.

La presente per informarVi sulle ultime novità introdotte alla normativa fiscale dal coordinamento delle disposizioni legislative indicate in oggetto:

L’art.1, commi da 1 a 3, del D.L.40/2010, ha introdotto un nuovo adempimento informativo volto a contrastare le frodi fiscali internazionali e nazionali. Esso consiste nell’obbligo di comunicazione telematica all’agenzia delle entrate, da parte dei soggetti passivi iva, di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, a partire dal 1 luglio 2010, nei confronti di operatori economici residenti e localizzati nei paesi “Black list”.

La comunicazione dovrà contenere:

- i dati identificativi controparte (ragione sociale, codice fiscale, p. iva, sede legale, ecc.)
- l’importo complessivo delle operazioni attive e passive distinte tra imponibili, non imponibili, esenti e non soggette .

La periodicità della comunicazione dovrà essere :

- trimestrale in caso di soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a € 50.000,00 ;
- mensile da parte dei soggetti che non si trovano nelle condizioni indicate al punto precedente.

L’invio deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Pertanto il primo invio telematico è previsto per il 31/8/2010 per i soggetti “mensili” e per il 31/10/2010 per i soggetti chiamati a comunicare le operazioni del terzo trimestre solare del 2010.

Le sanzioni previste vanno da un minimo di €516,00 ad €4.132,00 PER OGNI VIOLAZIONE COMMESSA.

## LISTA PAESI “BLACK LIST”:

ISOLE DEL CANALE MANICA      ANDORRA      ANGOLA      ANGUILLA ANTILLE-OLANDESI  
ARUBA BAHAMAS      BAHREIN      BARBADOS      BARBUDA      BELIZE      BERMUDA  
BRUNEI CIPRO      COREA DEL SUD      COSTARICA      DOMINICA      ECUADOR      KENIA  
KIRIBATI      LIBANO      LIBERIA      LIECHTENSTEIN      MACAO      MALDIVE      MALESIA  
MALTA      MAURITIUS      MONACO      MONTSERRAT      NAURU      NIUE      NUOVA CALEDONIA  
OMAN      PANAMA      POLINESIA FRANCESE      EMIRATI ARABI UNITI      FILIPPINE  
GIBILTERRA      GIBUTI      GRENADA      GUATEMALA      HONG KONG      ISOLA DI MAN      ISOLE CAYMAN  
ISOLE COCK      ISOLE MARSHALL      ISOLE TURKS E CALCOS      ISOLE VERGINI BRITANNICHE  
ISOLE VERGINI STATUNITENSI      PORTORICO      SAINT KITTS E NEVIS      SAINT LUCIA      SALOMONE  
SAMOA      SAN MARINO      SANT'ELENA      SARK      SEYCHELLES      SINGAPORE      SVIZZERA  
TAIWAN      TONGA      TURKS E CAICOS      TUVALU      URUGUAY      VANUATU

Il D.L.40/2010 richiama la disciplina contenuta nell'art.110, co. 10 e segg., D.P.R. 917/86, che esclude la deduzione fiscale per le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate nei paesi *black list*. Il contribuente è legittimato a dedurre tali spese se, alternativamente, riesce a dimostrare che le imprese estere svolgono prevalentemente attività commerciale effettiva oppure che le operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

A disposizione per ulteriori informazioni, si porgono nell'occasione i migliori saluti.

Dott. Paolo Colombo

